



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Licciana Nardi per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2019. - C.I.G. : 7520310422

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) servizio di trasporto per le tratte casa/scuola e viceversa, degli alunni residenti nel territorio comunale di Licciana Nardi e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado facenti capo all'Istituto Comprensivo "I Cocchi" di Licciana Nardi (MS) ed ubicati nel territorio comunale secondo i percorsi e gli orari indicativi di cui all'Allegato 1 ;
- b) servizio di trasporto uscite didattiche per un max di 1500 Km annui; ogni uscita didattica/culturale/sportiva promossa dall'Istituto comprensivo "I.Cocchi" dovrà essere effettuata entro il raggio di 50 Km;
- c) servizio di trasporto extra-scolastico estivo per gli utenti iscritti alle iniziative educative/ricreative (centri estivi ragazzi ed anziani), organizzati dall'Amministrazione comunale nel mese di luglio ed agosto. Tale servizio prevede l'utilizzo di n. 3 (TRE) automezzi per un max di 3.300 Km;
- d) servizi aggiuntivi/migliorie, con totali oneri a carico dell'Appaltatore, proposti in sede di gara;

Art. 2 – Servizio pubblico.

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di legge come "*servizi pubblici*" pertanto non possono essere: sospesi, interrotti od abbandonati. L'Appaltatore, nell'esecuzione degli stessi, è tenuto all'osservanza e rispetto della legge n. 146/1990 così come modificata dalla legge n. 83/2000 e s.m.i. nonché dal D.P.C.M. 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici essenziali", volti a garantire le prestazioni essenziali.

2. I servizi sono eseguiti in conformità: al successivo art. 4 del presente capitolato nonché alle disposizioni legislative vigenti, al vigente Codice della strada e del D.M. 31.01.1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" integrata dalla Circolare Ministero dei Trasporti del 11.03.1997 n. 23.

3. L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare la vigente normativa settoriale, ivi compresa quella intervenuta in data successiva a quella dell'affidamento.

Art. 3 – Corrispettivo.

1. Il Committente corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo così come determinato in sede di gara, risultante dall'offerta economica al ribasso. Non è previsto alcun ulteriore corrispettivo in favore dell'Appaltatore nonché alcuna revisione dei prezzi, che rimangono immutabili per tutta la durata dell'appalto.

2. Il corrispettivo è liquidato in favore dell'Appaltatore in numero 12 (dodici) rate mensili posticipate e solamente previa emissione di regolare fattura in formato elettronico, indicando:

- a) gli estremi del contratto d'appalto;
- b) il codice I.B.A.N.;
- c) il mese di riferimento;
- d) eventuali sanzioni irrogate;
- e) il C.I.G.;

3. L'importo di ciascuna fattura è determinato in modo forfettario, dividendo quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore per 12 (dodici). Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Committente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti i servizi medesimi, senza diritto alcuno a nuovi o maggiori compensi.

4. L'Appaltatore osserva gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati a ricevere pagamenti, anche non in via esclusiva, per commesse pubbliche.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione *ex lege* del contratto per i servizi oggetto del presente appalto.

6. L'Appaltatore inserisce in ogni fattura emessa per servizi oggetto del presente appalto, il *Codice Identificativo Gara* (abbreviato in C.I.G.), così come comunicato dal Committente; in difetto non è possibile liquidarne le spettanze rimanendo suo precipuo onere provvedere a quanto sopra nonché a farsi carico di ogni altro onere che possa derivarne manlevando il Committente. Le liquidazioni verranno effettuate con il D.U.R.C. aggiornato ed in regola con le disposizioni di legge.

7. L'Appaltatore comunica al Committente il codice IBAN del conto/i corrente/i dedicato/i su cui verranno effettuati i pagamenti dei ratei del corrispettivo nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche con delega ad operare sugli stessi.

Art. 4 – Modalità d'esecuzione del servizio - tratte e percorsi.

1. I servizi oggetto del presente appalto sono eseguiti regolarmente per tutti i giorni di scuola, così come previsti dal calendario scolastico regionale (linee guida per l'anno scolastico 2018/2019 approvate con D.G.R.T.). I servizi, dopo la fine dell'anno scolastico 2018/2019 dovranno proseguire con le iniziative programmate dal Comune e come indicato all'art.1.

2. La percorrenza chilometrica stimata in eccesso su cui è strutturato il servizio per il periodo dell'affidamento è di circa 74.000 chilometri.

3. Le tratte e i percorsi indicativi, di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, potranno subire variazioni e modifiche sulla base degli utenti iscritti al servizio e per esigenze dell'istituto scolastico, senza che l'appaltatore possa vantare pretesa alcuna. Le tratte e i percorsi interessano strade statali, provinciali e comunali, con esclusione delle strade private, ricadenti nel territorio del Comune di Licciana Nardi. Nell'esecuzione del servizio relativo alle uscite didattiche da effettuarsi entro un raggio massimo di 50 Km per uscita didattica dai plessi scolastici, è possibile la percorrenza di altre tipologie di strade pubbliche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: autostrade, strade extra-urbane primarie e secondarie.

4. L'Appaltatore ha l'onere personale di verifica dei percorsi e dello stato attuale manutentivo delle strade, formulando la propria offerta in piena consapevolezza di ciò e rinunciando a pretendere oltre a quanto stabilito nel presente capitolato.

5. Gli orari di funzionamento delle scuole del plesso nel Comune di Licciana Nardi, per l'articolazione dei servizi in appalto sono i seguenti:

PRIMARIA LICCIANA	dalle ore 8,30 alle ore 16,30	TUTTE LE CLASSI
SECONDARIA PRIMO grado	dalle ore 7,55 alle ore 13,45	TUTTE LE CLASSI
INFANZIA LICCIANA	dalle ore 8,00 alle ore 16,30	le due sezioni

PRIMARIA DI TERRAROSSA

GIORNO	ORARIO	CLASSI		
LUNEDI'	8.00-12.30	PRIMA QUARTA QUINTA		
LUNEDI'	8.00-16.00	SECONDA TERZA		
MARTEDI'	8.00-12.30	SECONDA TERZA		
MARTEDI'	8.00 -16.00	PRIMA QUARTA QUINTA		
MERCOLEDI'	8.00-12.30	PRIMA QUARTA QUINTA		
	8.00-16.00	SECONDA TERZA		
GIOVEDI'	8.00-12.30	SECONDA TERZA		
	8.00 -16.00	PRIMA QUARTA QUINTA		
VENERDI'	8.00-12.30	TUTTE LE CLASSI		

INFANZIA TERRAROSSA dalle ore 8.00 alle ore 16.30 le due sezioni

INFANZIA MONTI dalle ore 8,10 alle ore 16,30 le due sezioni

NOTA gli orari si riferiscono all'anno scolastico 2017/2018 eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente

6. L'esecuzione dei servizi è organizzata dall'Appaltatore secondo le disposizioni ricevute dal R.U.P., in accordo con gli uffici P. istruzione del Comune, fermo restando che gli alunni, utenti dei servizi, devono giungere alle scuole di destinazione in tempi adeguati con l'orario scolastico di inizio delle lezioni, ed al termine delle stesse devono prontamente disporre dei mezzi per il rientro alle proprie abitazioni.

7. Nella vigenza contrattuale, sono previsti periodi di sospensione dell'attività didattica, come definiti nel calendario scolastico regionale.

8. Il servizio di trasporto extrascolastico di cui alla lettera f) comma 1 art. 1 del presente Capitolato è destinato agli utenti iscritti ai centri estivi che sono organizzati dal Comune durante il periodo estivo (dal lunedì al venerdì) con l'utilizzo di n. 3 automezzi per comune, sulla stima degli iscritti alle annualità pregresse.

Art. 5 – Sede operativa e autorimessa

1. L'appaltatore, considerata la peculiarità dei servizi oggetto di affidamento che richiedono necessariamente rapporti ed interscambi costanti con diversi soggetti interessati: Istituto comprensivo, Ufficio P. istruzione del Comune, famiglie degli utenti, è tenuto ad attivare una propria sede operativa nel territorio del Comune di Licciana Nardi o nel raggio massimo di 50 Km dalla sede comunale, dotata delle apparecchiature tecniche necessarie (telefono, fax, pc etc.) e con almeno un operatore dedicato.

2. Deve inoltre collocare mezzi a termine servizio presso le scuole medie "I. Cocchi" di Licciana.

3. Ai fini dell'aggiudicazione sarà richiesto di comprovare il possesso della sede suddetta mediante la produzione di documentazione idonea ai sensi di legge.

Art. 6 – Personale.

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, impiega proprio personale in numero adeguato per il corretto espletamento degli stessi nonché in possesso dei requisiti d'idoneità professionale previsti dalla vigente normativa.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2014 e s.m.i., il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto non può essere destinatario di condanne per reati di grave allarme sociale ovvero di sanzioni interdittive dall'esercizio d'attività a diretto contatto con soggetti minori d'età.

3. Il personale impiegato alla guida degli automezzi deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali, per tutta la durata dell'appalto:

- a) certificato medico d'idoneità alle mansioni per cui è adibito;
- b) patente di guida, in corso di validità e per la categoria richiesta, ai sensi di legge per gli automezzi da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto;
- c) carta di qualificazione del conducente (abbreviato in: C.Q.C.) in corso di validità;

4. Qualora nella vigenza dell'appalto, il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto perda i requisiti professionali di cui al presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a sostituire le unità di personale inidoneo con altro in regolare possesso degli stessi.

5. L'Appaltatore comunica al R.U.P. le generalità, la qualifica e mansione ed il recapito telefonico di servizio di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. Inoltre individua, nomina e comunica un Responsabile dei servizi, allo stesso sono affidate funzioni di referente nei confronti del R.U.P.

6. Il Responsabile pianifica l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto e collabora col R.U.P. e con l' Ufficio P. Istruzione del Comune per consentirne il regolare e proficuo svolgimento.
7. L'Appaltatore, al fine di garantire la continuità e stabilità dei servizi oggetto d'appalto, impiega per tutta la durata degli stessi il medesimo personale.
8. Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto osserva nei rapporti con l'utenza e con i terzi un comportamento di civile rispetto della persona ed una condotta, sempre e comunque, irreprensibile, decorosa ed adeguata alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati, l'uso di linguaggio volgare e altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
9. Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto assolve le proprie mansioni con diligenza e riservatezza, informandosi al principio di leale collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto in funzione del presente appalto.
10. Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, altresì, è tenuto ad osservare il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale.
11. L'Appaltatore è responsabile civile per il comportamento tenuto dal personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto ed è tenuto a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto.
12. Il R.U.P. ha facoltà piena ed esclusiva di chiedere ed ottenere dall'Appaltatore la sostituzione del personale impiegato nell'esecuzione di servizi oggetto d'appalto qualora considerato inidoneo allo svolgimento degli stessi o per gravi motivi connessi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: aver tenuto un contegno scorretto, aver usato linguaggio inappropriato, volgare o riprovevole.
13. L'Appaltatore sostituisce il personale dichiarato inidoneo dal R.U.P. entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della sua richiesta, effettuata a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r.
14. L'Appaltatore applica a tutto il personale, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari regolatrici dei rapporti di lavoro, sia sotto il profilo giuridico che economico nonché assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, e per la prevenzione degli infortuni, osservando le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale in materia di sicurezza sul lavoro.
15. L'Appaltatore è l'unico responsabile per inadempimenti accertati e sanzionati dagli Istituti previdenziali ed assicurativi ovvero da altri Organi di Vigilanza nonché dallo stesso Committente, mantenendo indenne da ogni conseguenza il Committente.

Art. 7 – Clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali.

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Aggiudicatario s'impegna prioritariamente a reimpiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto lo stesso personale attualmente ivi impiegato, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'appalto, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione dello stesso.
-

Art. 8 – Disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

1. L'Appaltatore osserva scrupolosamente le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovendo garantire al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto tutte le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, segnatamente: sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, l'ottemperanza alla normativa inerente la prevenzione degli infortuni mediante fornitura d'indumenti e dispositivi di protezione atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alle mansioni a cui siano adibiti; infine, adottando tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi.
2. L'Appaltatore garantisce l'idoneità alla mansione del personale impiegato nell'esecuzione di servizi oggetto d'appalto anche attraverso attività di controllo sanitario previste dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla legislazione in materia di prevenzione, controllo e accertamento di assenza di tossicodipendenza; altresì, garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione di servizi oggetto d'appalto sia adeguatamente formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione delle attività, formato all'uso di dispositivi antincendio nonché di manovre di primo soccorso, facendolo partecipare periodicamente a corsi di formazione.
3. Il Committente ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato in: D.U.V.R.I.), in cui riporta valutazioni e le relative proposte di soluzione quantificando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.500,00.
4. Il D.U.V.R.I. può essere modificato e/o integrato a seguito di procedimento di verifica tra le parti contraenti, in fase di apposite riunioni di coordinamento per la sicurezza.
5. L'Aggiudicatario, è tenuto a produrre il proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche dell'appalto coordinato con il D.U.V.R.I.

Art. 9 – Norme comportamentali del personale conducente

1. Nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, il personale conducente degli automezzi osserva le seguenti prescrizioni, sia durante la marcia che la sosta dell'automezzo:
 - a. non abbandonare l'automezzo né lasciare gli utenti privi di sorveglianza;
 - b. consentire la salita/discesa dall'automezzo degli utenti esclusivamente alle fermate stabilite ed in condizioni di piena sicurezza;
 - c. adottare un contegno irrepreensibile, professionale e rispettoso nei confronti dell'utenza e dei terzi,
 - d. collaborare col personale addetto alla sorveglianza degli utenti frequentanti la scuola dell'infanzia nonché dei soggetti diversamente abili;
 - e. non utilizzare l'automezzo per esigenze personali ovvero per trasportare terzi, cose o animali e comunque per servizi o prestazioni esorbitanti quelli in appalto;
 - f. tenere una velocità di marcia secondo quanto stabilito dalla segnaletica stradale e comunque sempre in condizioni di sicurezza;
 - g. non far salire a bordo un numero di utenti oltre quello consentito dalla carta di circolazione dell'automezzo;
 - h. non fumare a bordo dell'automezzo;
 - i. effettuare accurato controllo sulla presenza a bordo dell'automezzo degli utenti ammessi a fruire del servizio;
-

- j. segnalare tempestivamente e per iscritto, al servizio P. Istruzione del Comune la presenza di utenti non iscritti/ammessi al servizio;
- k. osservare e far osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari prestabiliti, di concerto con il RUP e l'Ufficio P. Istruzione, ed eseguire i servizi oggetto d'appalto, con la massima diligenza, cura ed attenzione;
- l. essere sempre reperibile telefonicamente durante l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, utilizzando esclusivamente apparecchi auricolari di cui dovrà essere dotato ogni autista;
- m. comunicare tempestivamente, tramite il proprio Responsabile, al R.U.P. eventuali incidenti, contrattempi od avversità eventualmente occorsi;
- n. eseguire il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia solamente in presenza di accompagnatore;
- o. verificare che gli utenti trasportati occupino ciascuno un posto a sedere;
- p. vigilare ed adottare ogni provvedimenti volto ad evitare comportamenti da parte degli utenti pericolosi per sé o per terzi o cose;
- q. verificare, al rientro in autorimessa, che sull'automezzo impiegato nel servizio non siano presenti utenti;
- r. verificare, al rientro in autorimessa, che l'automezzo impiegato nel servizio sia in perfetta efficienza e stato di manutenzione;
- s. segnalare tempestivamente, tramite il proprio Responsabile, al R.U.P. eventuali comportamenti non idonei tenuti sull'automezzo dagli utenti del servizio;
- t. non consentire la discesa dall'automezzo dell'utente, qualora non siano presenti genitori o loro delegati alla fermata, e provvedere prontamente ad avvisare con comunicazione telefonica i genitori o loro delegati. Qualora i genitori, o loro delegati alla consegna del minore, non siano rintracciati, il conducente provvede, al termine della corsa, a riaccompagnare alla sede scolastica di provenienza l'utente e, qualora risulti chiusa, affidarlo alle forze dell'ordine (V.V.UU. o locale caserma dei C.C.).

Art. 10 – Destinatari dei servizi in appalto.

1. L'Appaltatore eroga i servizi oggetto d'appalto esclusivamente in favore degli utenti indicati dagli uffici P. Istruzione del Comune.
2. Il R.U.P., in collaborazione con l'ufficio P. Istruzione del Comune ai quali è demandata la raccolta degli iscrizioni al servizio e la predisposizione dei relativi elenchi, provvede a trasmettere gli elenchi degli utenti fruitori dei servizi oggetto d'appalto, indicandone le generalità, l'indirizzo dell'abitazione e il recapito telefonico, la sede scolastica di appartenenza e classe frequentata, i soggetti aventi titolo ad essere presenti per la consegna degli alunni alla partenza/arrivo dei mezzi.
3. L'Appaltatore non può erogare i servizi oggetto d'appalto a soggetti terzi, non ricompresi negli elenchi di cui al precedente comma, così come non può procedere ad ammissioni od esclusioni di utenti dalla fruizione dei servizi.

Art. 11 – Automezzi

1. Per l'esecuzione dei servizi di trasporto di cui al presente capitolato, il Comune di Licciana Nardi, concede all'aggiudicatario, mediante stipula di apposito e successivo contratto di usufrutto, i seguenti automezzi di proprietà comunale, di cui uno da intendersi come mezzo di riserva:

- Autobus IVECO A45E12 (immatricolato 1998);
-

- Autobus IVECO A45E12 (immatricolato 1998);
- Autobus IVECO 90E21NA (immatricolato 2003);
- Autobus IVECO A5600 (immatricolato 2011).

L'Appaltatore impiega gli automezzi di cui sopra esclusivamente per i servizi oggetto d'appalto, con espresso divieto di costituire sub-usufrutto o darli in comodato o di cederne comunque l'uso a terzi, anche temporaneamente.

3. L'Appaltatore deve provvedere all'ordinaria manutenzione degli automezzi concessi in usufrutto per il mantenimento in efficienza degli stessi, con la sostituzione delle componenti eventualmente danneggiate dalla normale usura. Sono poste a carico dell'appaltatore tutte le spese di esercizio (ad es. carburante, olii lubrificanti, additivi, sostituzione dei pneumatici, ammortizzatori e freni per normale usura o deterioramento accidentale, pulizia interna ed esterna, sanificazioni interni e quanto altro necessario al funzionamento dei mezzi).

4. L'Appaltatore deve provvedere al collaudo tecnico di revisione degli automezzi concessi in usufrutto presso la Motorizzazione Civile, secondo le rispettive date di scadenza riportate sulle carte di circolazione degli stessi. Sono poste a carico dell'appaltatore le spese per la tassa di circolazione e le spese di assicurazione (polizze R.C. Auto, polizze RCT/RCO).

5. Restano in capo al Comune le spese di manutenzione straordinaria, ad esclusione di quelle imputabili a negligenza, imprudenza, imperizia, incuria e colpa dell'appaltatore che, conseguentemente, è tenuto ad assumere l'onere delle relative spese.

6. Compete al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Licciana Nardi la verifica tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi in usufrutto. Allo stesso Responsabile è affidata la preventiva declaratoria di ammissibilità degli interventi di manutenzione straordinaria, la relativa autorizzazione e l'individuazione, in accordo con l'appaltatore, dell'officina idonea all'esecuzione degli interventi, a pena del mancato rimborso delle spese, che dovranno essere debitamente comprovate da documentazione di legge.

7. L'Aggiudicatario, deve garantire la sostituzione degli automezzi in caso di guasto meccanico o altre evenienze che ne impediscono il normale utilizzo, con n. 1 o più mezzi regolarmente immatricolati ed assicurati per il servizio di noleggio con conducente e rispondenti alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico, per la durata pari a quella dell'appalto.

8. Il contratto di usufrutto degli automezzi ha durata pari a quella dell'appalto. In caso di recesso o risoluzione anticipata dell'appalto anche il contratto di usufrutto è risolto. In ogni caso, gli automezzi sono restituiti dall'Appaltatore agli Enti proprietari in buone condizioni, salvo la normale usura degli stessi, dovendo l'usufruttuario restituire le chiavi di ciascun mezzo e le relative carte di circolazione nonché ogni altro documento/bene ricevuto in precedenza in ragione dell'appalto.

9. L'appaltatore non può impiegare gli automezzi adibiti al servizio per scopi o fini diversi da quelli previsti dal presente appalto.

Art. 12 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, fatto salvo quanto indicato negli articoli del presente Capitolato e nella documentazione di gara, si impegna ed obbliga, senza riserva o condizioni alcuna a:

- a) eseguire i servizi di trasporto oggetto d'appalto conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada e dal Decreto Ministeriale 31.01.1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" così come integrato dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23/1997 nonché secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riferimento a quelle adottate da Regione Toscana e quelle previste dai Regolamenti dell'Amministrazione comunale;
 - b) garantire la regolarità e continuità dei servizi oggetto d'appalto, assicurando la stabilità del personale impiegato nonché la sostituzione di quello assente per qualsiasi causa, con altro idoneo ed in possesso dei requisiti e titoli previsti dal presente capitolato, sollevando il Committente da ogni responsabilità e maggiore spesa;
 - c) fornire al R.U.P. ed aggiornare ad ogni eventuale e successiva variazione, l'elenco del personale impiegato nei servizi oggetto d'appalto;
 - d) fornire al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto un apparecchio telefonico mobile dotato di auricolari per le comunicazioni di servizio;
 - e) erogare i servizi oggetto d'appalto con un numero adeguato di unità di personale, in possesso dei requisiti e titoli previsti dal presente capitolato e preventivamente formato sugli stessi servizi;
 - f) designare un soggetto, persona fisica, quale Responsabile dei servizi in appalto munito di poteri direttivi nei confronti del personale dell'impresa, e con funzione di referente/intermediario tra il R.U.P. e l'Appaltatore. Il Responsabile dei servizi in appalto è sempre reperibile telefonicamente e garantisce la propria presenza presso l'ufficio del R.U.P. ogni qualvolta questi lo richieda.
 - g) applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive vigenti, così come risultanti da contratti collettivi di lavoro di riferimento eventualmente integrati da accordi decentrati;
 - h) garantire gli obblighi assicurativi e previdenziali in favore del proprio personale;
 - i) reimpiegare prioritariamente il personale, già impiegato nell'esecuzione dei medesimi servizi, che dovesse rimanere inoccupato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende ed integrate da accordi sindacali;
 - j) tenere un proficuo rapporto operativo col R.U.P. e con l'Ufficio P. Istruzione del Comune;
 - k) garantire la riservatezza delle informazioni e dati sensibili acquisiti per le prestazioni oggetto del presente appalto;
 - l) comunicare tempestivamente al R.U.P. qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'esecuzione del servizio in appalto nonché eventuale difficoltà nel rapportarsi tra operatori ed utenti;
 - m) comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali reclami avanzanti anche oralmente dai genitori degli utenti ovvero dalla dirigenza dell'Istituto scolastico o da terzi;
 - n) comunicare tempestivamente al R.U.P. e all'Ufficio P. Istruzione del Comune eventuali incidenti, ancorché di lieve entità, nonché interruzioni di servizio a qualunque titolo. È onere dell'Appaltatore ripristinare immediatamente l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, secondo gli orari e i percorsi previsti, non appena le cause saranno venute meno;
 - o) sottostare ad ispezioni e controlli eseguiti dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Licciana Nardi, recependo ed adottando tutte le prescrizioni ricevute;
 - p) osservare tutte le disposizioni relative alle norme di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia;
 - q) presentare copia delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
 - r) ricoverare gli automezzi, al termine del servizio giornaliero, presso il piazzale delle scuole medie di Licciana Nardi, avendo l'onere di comprovare il possesso degli immobili per la durata dell'appalto;
-

- s) attivare una sede operativa ubicata nel territorio del Comune o nel raggio massimo di 30 Km dalla sede comunale dotata delle apparecchiature tecniche necessarie e con almeno un operatore dedicato per assicurare il costante rapporto tra il R.U.P., l'ufficio P. Istruzione del Comune, l'Istituto scolastico, le famiglie degli utenti e l'impresa appaltatrice;
- t) eseguire la pulizia interna ed esterna degli automezzi nonché assicurarne il decoro;
- u) osservare e far osservare al personale impiegato nei servizi oggetto d'appalto le norme del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. nonché i Codici di comportamento interno approvati dall'Ente richiedente il servizio, per quanto applicabili;

2. L'appaltatore, prima della stipula del contratto (o dell'avvio del servizio se antecedente alla stipula), si impegna a trasmettere all'Ente un proprio piano di gestione delle emergenze e degli imprevisti. E' tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.

All'impresa appaltatrice non sarà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni di qualunque natura che si verificassero nel periodo di validità del contratto e/o durante lo svolgimento del servizio.

3. L'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del committente. L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che nell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato possono derivare ai propri dipendenti, ai Comuni committenti o a terzi in genere.

Art. 13 – Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore è onerato delle seguenti spese:

- a) quelle afferenti, direttamente od indirettamente, l'esercizio e l'ordinaria manutenzione degli automezzi, sia in usufrutto che di proprietà, previste dal presente capitolato (art. 11 - Automezzi);
- b) le imposte, tasse ed oneri assicurativi derivanti dall'assunzione del servizio oggetto d'appalto;
- c) gli emolumenti per personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali;
- d) quelle inerenti la stipulazione del contratto d'appalto nonché quello per l'usufrutto degli automezzi e relative spese di registrazione;

Art. 14 – Polizze assicurative - Garanzie e responsabilità

1. L'Appaltatore, stipula con primaria Compagnia Assicuratrice, iscritta presso l'Albo tenuto dall'I.V.A.S.S., le seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi (abbreviata in: R.C.T.), e verso i prestatori di lavoro (abbreviata in: R.C.O. / R.C.I.) per eventuali danni occorsi a persone o cose nell'esecuzione dell'attività d'appalto, al rischio di infortunio subito dagli operatori, e per la responsabilità civile verso terzi, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Licciana Nardi, con massimale unificato sinistro / persone / cose non inferiore ad Euro 6.000.000,00 e durata pari a quella del presente appalto, immediatamente operativa senza franchigie o clausole limitative;
 - b) responsabilità civile auto per la circolazione degli automezzi (RCA), detenuti per usufrutto o in proprietà od altro titolo idoneo, con massimali non inferiori a quanto previsto dall'aggiornamento
-

delle polizze RCA, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e s.m.i. con decorrenza dal 29.08.2017, di durata pari a quella del presente appalto ed immediatamente operativa senza franchigie o clausole limitative;

3. L'Appaltatore, preliminarmente all'inizio del servizio, è tenuto a trasmettere al R.U.P. le polizze assicurative di cui al precedente comma, producendone copia.

4. I massimali di cui sopra non sono da intendersi in alcun modo limitativi delle responsabilità dell'Appaltatore sia nei confronti del Committente che di terzi, ivi compresi gli utenti trasportati.

5. L'Appaltatore è responsabile in sede civile, penale ed amministrativa per tutti gli eventuali danni a persone o cose cagionati, direttamente o tramite terzi ausiliari, in ragione dell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche esorbitante i massimali previsti dalle polizze assicurative di cui sopra, sollevando in tal senso il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

6. L'inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo ovvero il venir meno delle polizze assicurative ovvero il mancato ripristino delle stesse, costituiscono tutte causa di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile – senza bisogno di ulteriori oneri e formalità da parte del Committente.

Art. 15 – Obblighi a carico del Committente.

1. Il Committente è onerato nei confronti dell'Appaltatore di:

- a) trasmettere l'elenco nominativo degli utenti fruitori dei servizi inseriti nei percorsi a.s. 2018/2019 per la redazione dei nuovi percorsi;
- b) rendere disponibili gli automezzi elencati al precedente art. 10 secondo le modalità ivi precisate;
- c) effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto;
- d) provvedere al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 16 – Controlli sul servizio

1. Il Committente, attraverso gli uffici preposti, potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, volti ad accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi del personale posto alla guida dei mezzi, lo stato dei mezzi.

2. E' facoltà del Comune di Licciana Nardi richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad esibire tutta la documentazione di cui il Comune faccia richiesta ed a fornire tutte le informazioni pertinenti al servizio svolto.

3. L'Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale degli uffici a ciò preposti ai mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio e al luogo individuato per il loro deposito e sosta.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. L'appaltatore, come previsto dall'art. 103 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto e a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, è obbligato a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva deve avere validità fino alla scadenza del contratto. Al termine dell'appalto, verificata la regolare esecuzione di quanto previsto, si procede allo svincolo della cauzione.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

4. La garanzia definitiva può essere rilasciata a scelta dell'appaltatore dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria. L'importo della cauzione è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione del sistema di qualità.

Art. 18 – Divieto di subappalto

E' vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 19 – Sanzioni

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, si uniforma alle disposizioni di legge, ai regolamenti di servizio, alla documentazione prodotta in sede di gara, alle disposizioni del presente capitolato.

2. Qualora durante l'esecuzione dei servizi fossero rilevate inadempienze ed infrazioni rispetto a quanto previsto, l'Appaltatore riconosce al Committente il diritto di applicare le seguenti penalità:

- nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia effettuato in maniera incompleta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arrivo in ritardo presso la sede scolastica nonché partenza dalla stessa oltre 15/quindici minuti dal termine delle lezioni) euro 800,00;
 - impiego nell'esecuzione dei servizi di trasporti di automezzi sostitutivi non conformi o inadatti o irregolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancata sostituzione di pneumatici, mancato tagliando, mancata revisione, etc) o di autisti non in possesso con i requisiti prescritti dalla normativa vigente (art. 6 comma 3 del presente capitolato): euro 1.000,00;
 - impiego dei mezzi concessi in usufrutto per l'esecuzione di servizio non ricompresi nell'appalto di cui al presente capitolato: euro 1.000,00;
 - espletamento del servizio non conformi alle modalità organizzative previste e/o inosservanza degli orari stabiliti: euro 800,00;
 - per ogni mancata osservanza alle disposizioni normative vigenti e di cui al presente capitolato in materia di sicurezza: euro 1.000,00;
 - per ogni altra fattispecie di inadempienza qui non specificata da euro 50,00 a euro 500,00;
-

3. Il R.U.P. provvede alla contestazione formale dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite pec) ed assegnando un termine di giorni 7 (sette) lavorativi entro il quale l'appaltatore è tenuto a fornire le proprie controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni e difese prodotte dall'Appaltatore siano ritenute non soddisfacenti il R.U.P. provvede, con atto motivato, ad irrogare le sanzioni di cui al comma 2.

4. Gli importi delle sanzioni irrogate sono compensati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura successiva alla data d'irrogazione delle sanzioni.

5. In caso di recidiva, il *quantum* sanzionatorio è aumentato della metà. La recidiva si ha quando sono accertate 2 (due) infrazioni della stessa natura in un intervallo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi l'una dall'altra.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto è prevista qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione di leggi e regolamenti;
- b) violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) mancato pagamento degli emolumenti in favore del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi in appalto per un periodo superiore a 3 (tre) mensilità;
- d) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori di strada;
- e) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art.6, comma 3 del capitolato) dopo la prima contestazione
- f) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, anche non definitivi, per reati tributari;
- g) provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità Pubblica;
- h) essere in stato di fallimento ovvero essere sottoposti ad altra procedura concorsuale;
- i) cessione del contratto d'appalto;
- j) mancata richiesta d'autorizzazione a cedere ramo d'azienda da parte del Committente;
- k) interruzione arbitraria dei servizi per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi ovvero per un periodo non continuativo superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
- l) nel caso in cui sia accertata la contravvenzione alle norme di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- m) ogni altro fatto, atto, negozio idoneo a rendere impossibile l'esecuzione dei servizi in appalto;

2. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, l'Appaltatore risarcisce tutti gli eventuali danni patiti e patienti dal Committente e da terzi.

3. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, l'Appaltatore ha diritto alla liquidazione dei canoni per le prestazioni e servizi effettivamente svolti nei confronti del Committente, salva la compensazione con eventuali sanzioni irrogate o da irrogarsi.

4. La risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto è comunicata formalmente all'Appaltatore dal Committente, a mezzo p.e.c. entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui ne è occorsa la fattispecie.

5. Sono poste esclusivamente a carico dell'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute dal Committente per l'espletamento di nuova procedura di affidamento dei servizi in parola. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, il Committente trattiene per intero la garanzia definitiva presta dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impregiudicato il diritto di conseguire il maggior danno.

Art. 21 – Contratto

1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche d'ufficio sulla documentazione e sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara e previa consegna da parte dell'impresa risultata aggiudicataria della documentazione prescritta, si procederà alla stipula del contratto di usufrutto sugli automezzi e dell'aggiudicazione prima provvisoria e poi definitiva della gara con sottoscrizione, in ogni pagina, da parte dell'Appaltatore del presente capitolato speciale di appalto che assumerà valore di contratto.

2. Il Committente si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione sopra citata.

Art. 22 – Costituzione in mora dell'Appaltatore.

1. Ai sensi dell'art. 1219 del c.c., l'inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore comporta costituzione in mora per lo stesso, senza alcun onere d'intimazione o comunicazione scritta da parte del Committente.

Art. 23 – Controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e applicazione del presente capitolato e del contratto è competente in via esclusiva il foro di Massa, restando escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara, le parti fanno riferimento alla vigente normativa applicabile in materia.

Art. 25 – Domicilio

1. Il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio dell'Ente appaltante è presso il Comune di Licciana Nardi – Piazza Municipio 1 – 54016 Licciana Nardi (MS).

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore, in esclusivo riferimento alle attività rientranti nei servizi oggetto del contratto, per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del R.U. 679/2016 approvato con delib G.M. n.65 del 2018 è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, relativi ai minori fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti dall'ufficio P. Istruzione del Comune di Licciana Nardi. L'appaltatore è pertanto autorizzato a trattare i suddetti dati necessari per l'espletamento dei servizi sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del R.U. 679/2016 approvato con delib G.M. n.65 del 2018 con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

2. L'appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte e fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli utenti.

3. Il R.U.P. e il responsabile dell'Ufficio P. Istruzione del Comune di Licciana Nardi potranno impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni in riferimento al trattamento dei dati.

Resta fermo che qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e s. m. i. . e del R.U. 679/2016 approvato con delib G.M. n.65 del 2018 comporta la piena ed esclusiva responsabilità dall'Appaltatore.

4. L'appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori ed operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuto inoltre a comunicare al R.U.P. il nominativo del soggetto nominato responsabile del trattamento dei dati.
